

ALLEGATO 2

Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 secondo la deliberazione della CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione del 31.07.2013, n. 66.

Art. 2

Sistema sanzionatorio

1. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 si attiva:
a) per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
b) per omessa comunicazione al Comune, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero delle indennità di risultato entro trenta giorni dalla percezione.

Art. 3

Sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 2 danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 10.000 euro per ogni singola violazione rilevata.

2. Le violazioni di cui all'articolo 2, inoltre, sono rilevanti:
sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della PA;
ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio (cd. *produttività*).

3. Il Responsabile della Trasparenza non risponde dell'omissione se dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 4

Avvio del procedimento

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della CIVIT, dell'OIV (o del Nucleo di Valutazione), ovvero del Responsabile per la trasparenza.

Art. 5
Istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, svolge la fase istruttoria.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni.
3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 6
Contraddittorio

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie *controdeduzioni* in forma scritta.
2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un *contraddittorio* con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale.
3. Durante il contraddittorio, del quale è steso processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non ascrivibili.
4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 7
Chiusura dell'istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione.
2. Quindi, rimette gli atti all'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

Art. 8
Conclusione del procedimento

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 3 comma 1 è l'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari.
2. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari provvede sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "non luogo a procedere".

4. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari fissa e notifica la sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui all'articolo che segue.

Art. 9

Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 10

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, è sempre ammesso il pagamento d'una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento costituisce allegato al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.